



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Cinzia Barisano	Presidente
Giovanni Natali	Primo Referendario
Nunzio Mario Tritto	Primo Referendario
Daniela Piacente	Primo Referendario
Donatella Palumbo	Referendario
Antonio Arnò	Referendario (<i>relatore</i>)
Benedetta Civilla	Referendario

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

vista la richiesta di parere inoltrata dal Comune di Bari assunta al protocollo della Sezione n. 3039 del 23 luglio 2024;

vista la disposizione recante protocollo interno n. 3049 del 23 luglio 2024;

udito il relatore dott. Antonio Arnò nella camera di consiglio del 29 luglio 2024, convocata con ordinanza n. 20/2024.

Premesso in

FATTO

Il Sindaco del Comune di Bari, con la nota acquisita al protocollo della Sezione in data 23 luglio 2024, ha formulato una richiesta di parere, al fine di comprendere la procedura da seguire in merito all'aumento del costo delle spese postali per la notifica delle sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada, ai sensi del D. Lgs. 285/1992 e s.m.i.

In particolare, il Sindaco con la suddetta richiesta, chiede di conoscere quale sia la disciplina applicabile, tra l'art. 191 e 194 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), nel caso in cui *"in presenza di una regolare costituzione del rapporto obbligatorio e di impegno contabile correttamente assunto, le maggiori spese postali per notifica dei verbali del codice della strada, determinatesi nel corso dell'anno – fatturate nell'esercizio finanziario successivo a quello di maturazione – , legate a fattori estrinseci (aumento delle tariffe per la notifica previste dalle autorità competenti) e non prevedibili (aumento dei verbali elevati) che non trovano copertura nell'impegno originariamente assunto, possono essere considerate passività pregresse oppure vadano riconosciuti nella loro legittimità quali debiti fuori bilancio"*.

Il Sindaco, nella richiesta di parere, evidenzia che dalla corretta qualificazione delle maggiori spese scaturisce la procedura da seguire: *"la procedura ordinaria ex art. 191 del TUEL se, le suddette spese, siano considerate come passività pregresse oppure la procedura di cui all'art. 194 lett. E) del TUEL se considerate debiti fuori bilancio"*.

Infine, chiede, qualora siano da ascrivere nel novero dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. E), se *"il riconoscimento debba effettuarsi decurtando l'utile di impresa oppure se, in considerazione della peculiarità della prestazione resa (1. Servizio essenziale per l'ente; 2. Pagamento a consumo per ogni verbale elevato e inviato a notifica come atto giudiziario per cui è prevista una notifica dall'autorità; 3. Tariffe non soggette a libera contrattazione ma stabilite d'imperio dall'AGCOM su tutto il territorio nazionale; 4. Dall'aumento dei verbali sono derivati maggiori introiti per l'ente) il debito possa motivatamente essere riconosciuto nella sua interezza"*.

Considerato in

DIRITTO

Preliminarmente, l'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, disposizione che costituisce il fondamento normativo della funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, riserva la facoltà di richiedere pareri *"in materia di contabilità pubblica"* alle Regioni e *"di norma per il tramite del consiglio delle autonomie locali"*, ai comuni, alle province e alle città metropolitane.

La Sezione è chiamata a scrutinare, in via preliminare, la concomitante sussistenza dei requisiti di ammissibilità della richiesta di parere, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'Ente che ha la capacità di proporre l'istanza (limite soggettivo esterno) e dell'organo richiedente che può effettuare formalmente la richiesta

(limite soggettivo interno), sia sotto il profilo oggettivo, concernente l'attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica, la generalità ed astrattezza del medesimo, l'assenza di interferenze con le funzioni requirenti o giurisdizionali della Corte, ovvero di altra magistratura, l'assenza di una funzionalità diretta del quesito rispetto all'adozione dei concreti atti di gestione rientranti nella competenza discrezionale dell'Ente.

In relazione ai predetti requisiti devono richiamarsi i consolidati orientamenti ermeneutici dettati dalla Sezione delle Autonomie mediante l'atto di indirizzo approvato il 27 aprile 2004, con il quale sono stati dettati gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, modificati e integrati con le successive delibere n. 5/AUT/2006; 13/SEZAUT2007; 9/SEZAUT/2009/INPR; 3/SEZAUT/2014QMIG; 24/SEZAUT/2019/QMIG; n. 11/SEZAUT/2020/QMIG; n.1/SEZAUT/2021/QMIG; nonché dalle Sezioni riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 54/CONTR/2010 e n. 27/2011 che hanno individuato i requisiti di ammissibilità soggettiva e oggettiva quali caratteri di specializzazione funzionale che connotano la Corte dei conti in sede consultiva.

Con riferimento alla legittimazione soggettiva è stato ribadito il carattere tassativo dell'elencazione degli enti titolati a formulare richieste di parere, individuati in regioni, province, comuni, città metropolitane, unioni di comuni limitatamente a questioni inerenti alle funzioni proprie esercitate dall'unione stessa. Detti enti si avvalgono di tale possibilità attraverso i rispettivi rappresentanti legali pro-tempore o tramite il consiglio delle autonomie locali (CAL), se istituito.

Con riferimento alla verifica dell'ammissibilità oggettiva della richiesta di parere, le Sezioni riunite di questa Corte (deliberazione n. 54/CONTR/2010) hanno precisato che alle Sezioni regionali di controllo non è stata attribuita una funzione di consulenza di portata generale, bensì limitata unicamente alla "*materia di contabilità pubblica*". Sulla base della considerazione che tutta l'attività amministrativa possa avere riflessi finanziari, la Sezione delle Autonomie ha ritenuto che, *ove non si adottasse una nozione strettamente tecnica di detta materia, si incorrerebbe in una dilatazione dell'ambito oggettivo della funzione consultiva tale da rendere le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti organi di consulenza generale dell'amministrazione pubblica* (deliberazione n. 11/SEZAUT/2020/QMIG). La materia della contabilità pubblica va dunque circoscritta ad un "*ambito limitato alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri,*

l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli" (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 5/2006). Recentemente la Sezione delle Autonomie (delibera 24/2019/QMIG) si è ulteriormente espressa sui limiti all'ammissibilità oggettiva delle richieste di pareri e, dopo aver precisato che *"la presenza di pronunce di organi giurisdizionali di diversi ordini (...) può costituire un indicatore sintomatico dell'estraneità della questione alla "materia di contabilità pubblica" ha ribadito che "la funzione consultiva di questa Corte non può espletarsi in riferimento a quesiti che riguardino comportamenti amministrativi suscettibili di valutazione della Procura della stessa Corte dei conti o di altri organi giudiziari, al fine di evitare che i pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con successive pronunce dei competenti organi della giurisdizione (ordinaria, amministrativa, contabile o tributaria). La funzione consultiva della Corte dei conti, infatti, non può in alcun modo interferire e, meno che mai, sovrapporsi a quella degli organi giudiziari"*. Con tale deliberazione la Sezione delle Autonomie, in materia di diritti soggettivi attinenti al rapporto di lavoro, esclude la funzione consultiva della Corte quando la materia *"riguarda la cognizione e l'accertamento di diritti soggettivi anche patrimoniali, la cui tutela si fonda su propri "statuti" processuali e sostanziali indefettibili rispetto ai quali non hanno rilevanza ed efficacia giuridica fonti ad essi estranee"*. Considerata tale la nozione di contabilità pubblica, essa non può ampliarsi al punto da ricomprendere qualsivoglia attività degli Enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria e/o patrimoniale. Come giustamente evidenziato dalla Corte, se è vero che ad ogni provvedimento amministrativo può seguire una fase contabile, attinente all'amministrazione di entrate e spese ed alle connesse scritture di bilancio, è anche vero che la disciplina contabile si riferisce solo a tale fase discendente, distinta da quella sostanziale, antecedente, del procedimento amministrativo, non disciplinata dalla normativa contabile (deliberazione n. 11/SEZAUT/2020/QMIG). Il quesito sottoposto alla Corte deve essere finalizzato ad acquisire chiarimenti e/o indicazioni sulla corretta interpretazione di principi, norme ed istituti afferenti alla contabilità pubblica, non è pertanto possibile richiedere valutazioni su fattispecie o atti o comportamenti ben determinati ovvero precise, concrete e specifiche indicazioni operative e/o gestionali, riservate alla competenza (e discrezionalità) dell'Amministrazione. E', infatti, preclusa alla Corte dei conti un'ingerenza nell'attività amministrativo-gestionale dell'ente, ciò in quanto tutte le funzioni svolte si caratterizzano per il doveroso rispetto dei principi di legalità, competenza funzionale, terzietà ed indipendenza. Così il quesito non è ammissibile qualora si sostanzi in una

richiesta di consulenza di portata generale, che ha ad oggetto tutti gli ambiti dell'*agere* amministrativo (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 11/2020). La richiesta di parere deve, infine, connotarsi per il carattere della generalità ed astrattezza e non deve implicare valutazioni inerenti ai comportamenti amministrativi da porre in essere.

AMMISSIBILITA' SOGGETTIVA

Tutto ciò premesso, sotto il profilo soggettivo la richiesta di parere in esame deve ritenersi ammissibile, in quanto sottoscritta dal Sindaco del Comune di Bari, organo politico e di vertice, rappresentante legale del medesimo Comune. Si precisa, a tal proposito, che la stessa è stata trasmessa direttamente dall'ente richiedente e non già per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, organo previsto dal vigente art. 123 della Costituzione. Ciò, comunque, non inficia l'ammissibilità della richiesta atteso che la formulazione dell'art. 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003 n. 131 non preclude un rapporto diretto tra le Amministrazioni e le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ed anche alla luce del fatto che nella Regione Puglia il suddetto Consiglio delle autonomie locali non risulta concretamente operante.

AMMISSIBILITA' OGGETTIVA

In merito all'ammissibilità oggettiva, sulla base del richiamato contesto giurisprudenziale, la richiesta di parere in esame deve ritenersi **ammissibile**, nella parte in cui implica l'interpretazione delle disposizioni di cui agli artt. 183 - 191 - 193 e dell' art. 194 del D.Lgs. n. 167/2000 (TUEL), in materia di impegni, di riconoscimento di debiti fuori bilancio, di passività pregresse, trattandosi di materia di contabilità pubblica.

La Corte, invece, non potrà effettuare valutazioni sul caso specifico e sull'inquadramento della fattispecie concreta nell'una o nell'altra norma, dovendosi esprimere in termini generali ed astratti, senza interferenze con l'attività gestionale dell'ente e con gli atti amministrativi già adottati o da adottare.

MERITO

Preliminarmente, la Sezione per la soluzione del quesito, nei termini in cui è oggettivamente ammissibile, richiama il dettato normativo in merito al procedimento sanzionatorio per violazioni al codice della strada, ai sensi del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.

L'art. 201, comma 1, del citato D.Lgs. n. 285/1992, stabilisce che "*qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata ... omissis ... il verbale deve essere notificato all'effettivo*

trasgressore o, quando non sia stato identificato ad uno dei soggetti indicati all'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento

L'art. 201, comma 3 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 recante "Nuovo Codice della Strada" dispone che: *"...alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali, del funzionario che ha accertato la violazione ... omissis ... ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale"*.

Il successivo c. 4 prevede che *"... le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria"*.

L'articolo 16 della legge n. 689/1981 stabilisce che l'obbligazione del pagamento della sanzione si estingue attraverso il versamento della somma dovuta oltre alle spese di procedimento e prevede la possibilità di applicare le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia di notificazione;

La legge n. 890/1982, recante *"Notificazione di atti a mezzo posta connessi con la notificazione di atti giudiziari"* prevede altresì l'applicazione delle norme sulla notificazione degli atti giudiziari anche ai verbali di accertamento per le infrazioni alla circolazione stradale.

Il Decreto del Ministero dell'Interno 18 dicembre 2017 *"Disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del Codice della Strada, tramite posta elettronica certificata"* e la circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/1500/18/127/9 del 20.02.2018, che ha fornito istruzioni operative sull'applicazione del decreto predetto, hanno previsto che, la disciplina derivante dalle fonti suddette si applica al procedimento di notificazione dei verbali di contestazione redatti dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada e pone in capo agli organi stessi alcuni adempimenti relativi alla notificazione dei verbali, in particolare, l'obbligo di notificazione via PEC quando il destinatario sia un soggetto, fisico o giuridico, dotato di domicilio digitale. Le medesime disposizioni hanno, altresì, previsto che la notifica via PEC risulta essere obbligatoria sia quando l'autore della violazione abbia fornito un valido indirizzo PEC all'organo procedente in occasione della contestazione dell'infrazione stradale, sia quando il trasgressore sia comunque dotato di PEC, ancorché non comunicata, in quanto la norma prevede che gli organi di polizia interessati siano tenuti a verificare se il destinatario della notifica ne sia dotato, accedendo ai pubblici registri per notificazioni e comunicazioni elettroniche a cui abbiano accesso.

Con la Delibera 171/22/CONS, l'AGCONS ha variato le condizioni economiche di alcuni servizi universali di corrispondenza. Le tariffe dell'Atto Giudiziario, comprensive della quota forfettaria di CAN e CAD hanno subito rilevanti modifiche in relazione al peso.

Dal quadro normativo emerge che:

- in tema di notifica dei verbali per sanzioni amministrative, le amministrazioni privilegiano la notifica tramite PEC anche al fine di razionalizzare le spese nel rispetto del principio di revisione e contenimento della spesa pubblica e, in caso di impossibilità di notifica tramite PEC, seguiranno i tradizionali canali di notifica tramite messi notificatori, Servizio Postale o altro soggetto abilitato a norma di legge;
- le spese del procedimento, tra cui sono compresi anche i costi della notifica, ai sensi del richiamato c. 4 dell'art. 201 del Codice della strada sono a carico del trasgressore o obbligato in solido. Il trasgressore, quindi, (ovvero l'obbligato in solido) è tenuto: a titolo sanzionatorio, al pagamento dell'importo previsto per la violazione; a titolo restitutorio e di corrispettivo, al pagamento dell'importo previsto per l'intera spesa di istruttoria dell'accertamento e per garantire il perfezionamento della notificazione del provvedimento;
- l'attribuzione a carico del trasgressore (ovvero dell'obbligato in solido) avviene attraverso apposita determinazione del responsabile del Servizio preposto, che individua le spese del procedimento, tra cui i costi di notifica, che devono tenere conto anche di eventuali aumenti che si verifichino nel corso dell'esercizio finanziario: ciò al fine di evitare che la quota parte delle spese di notifica, incluse nelle spese di procedimento, non sia inferiore ai limiti tariffari previsti dalle competenti autorità.

La Sezione, stabilito il quadro normativo di riferimento per il procedimento sanzionatorio relativo alle infrazioni al codice della strada e gli adempimenti di competenza dell'amministrazione, ritiene doveroso, ai fini della soluzione del quesito nei termini dell'ammissibilità oggettiva, soffermarsi sulla distinzione tra passività pregresse e debiti fuori bilancio.

Le passività pregresse riguardano debiti per i quali *ab origine* si è proceduto alla regolare costituzione del rapporto obbligatorio e quindi al conseguente e ordinario impegno contabile, ai sensi dell'articolo 183 del Tuel, che, per fattori estrinseci e, in buona parte,

imprevedibili (ma non necessariamente), di norma legati alla natura della prestazione, hanno dato luogo ad un debito per insufficienza dell'impegno di spesa già assunto e legittimano, dunque il ricorso all'assunzione del suppletivo impegno di spesa a copertura integrale dei maggiori oneri rilevati, facendo lievitare l'entità del costo. In virtù di una regolare procedura di spesa, le passività pregresse costituiscono debiti la cui competenza finanziaria è riferibile all'esercizio della loro manifestazione (Corte dei conti, sezione regionale di controllo Campania, parere n. 9/2007; Corte dei conti, sezione regionale di controllo Lombardia, parere n. 441/2012). Per la giurisprudenza contabile, le passività pregresse o arretrate riguardano debiti per i quali si è proceduto a regolare impegno, ma che non risultano sufficienti a far fronte alla spesa in modo totale, quando essa viene in evidenza. La copertura in bilancio delle passività pregresse, pur rispettando le regole della contabilità finanziaria potenziata relativamente all'iter procedurale sull'impegno contabile, risulta insufficiente per fronteggiare le accresciute spese in origine stimate congrue, essendo oneri che, pur se risalenti nel tempo, si sono manifestati nell'esercizio corrente. In sostanza riguardano impegni di spesa assunti ritualmente che non risultano sufficienti a coprire ulteriori costi: nello specifico, si verificano passività pregresse quando all'esito di un formale impegno di spesa (rispetto delle regole contabili), assunto cioè secondo i canoni del Tuel, per eventi imprevedibili, di norma collegati alla natura della prestazione, che sfuggono sia alla *voluntas* che all'*auctoritas* del soggetto che ha assunto il debito per conto dell'Ente locale, il medesimo successivamente risulta incapiente (SRC Sardegna deliberazione n. 33/2021; SRC Lombardia deliberazione n. 175/2023).

In materia di passività pregresse vanno utilmente richiamate le delibere della Sezione Lombardia n. 82/2015/PAR per maggiori spese, rispetto a quelle impegnate, derivanti dall'utilizzo di utenze elettriche per gli edifici comunali e la già citata deliberazione della Sezione Sardegna n. 33/2021/PAR per i maggiori oneri fiscali in seguito dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate, derivanti dalla controversa interpretazione della normativa in materia di aliquota IVA agevolata (cfr. anche Sezione regionale di controllo per la Sicilia, deliberazione n. 81/2022/PAR per la maggiorazione sulle indennità dei segretari comunali).

Ancora, nell'ipotesi in cui un iniziale impegno di spesa correttamente assunto per prestazioni professionali a tutela dell'Ente (c.d. incarichi legali) risulti successivamente insufficiente a causa della complessità del contenzioso e/o dell'aumento del numero delle udienze necessarie per ottenere la pronuncia definitiva del giudice competente, la differenza

non realizza automaticamente una fattispecie di debito fuori bilancio, ma l'Ente, al fine di assicurare la copertura finanziaria integra lo stanziamento iniziale dell'impegno di spesa.

Da ultimo la giurisprudenza contabile ha considerato la distinzione tra passività pregresse e debiti fuori bilancio con riferimento: a) ai maggiori oneri delle posizioni assicurative (PAT) dovuti a carico di un Ente a favore del personale dipendente, così come rideterminati dal nuovo calcolo operato dall'INAIL dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2023 (SRC Lombardia deliberazione n. 175/2023); b) alla fattispecie di un'opera totalmente eterofinanziata, i cui lavori siano stati realizzati in virtù di un impegno di spesa regolarmente assunto ab origine e successivamente liquidati e pagati, laddove il relativo finanziamento sia stato oggetto di revoca per intervenuta decadenza dal beneficio e successivo recupero in compensazione a valere su altri finanziamenti concessi al medesimo Ente dallo stesso Soggetto erogatore del predetto finanziamento (SRC Basilicata deliberazione n. 132/2024).

Diversamente, i debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 TUEL, hanno, invece, la loro genesi in *"obbligazioni assunte in assenza di un regolare impegno di spesa e che, a determinate condizioni ed entro i precisi limiti di cui all'art.194 TUEL, possono essere oggetto di riconoscimento e successivo pagamento"*. L'esigenza del riconoscimento consiliare, peraltro, come è stato osservato da autorevole giurisprudenza di questa Corte, sorge per il fatto che dette obbligazioni devono essere ricondotte nell'alveo del bilancio di cui è *dominus* l'organo consiliare che, diversamente, sarebbe esautorato dal loro vaglio di legittimità ed utilità per l'ente locale (Sezione delle Autonomie, n. 27/SEZAUT/2019/QMIG del 21 novembre 2019).

La procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio è una disciplina eccezionale relativa a ipotesi tassative e di tendenziale stretta interpretazione (SRC Sicilia deliberazione n. 81/2022).

Il debito fuori bilancio si configura come una obbligazione pecuniaria riferibile all'Ente locale, assunta in violazione delle norme di contabilità pubblica che riguardano la fase della spesa ed in particolare di quelle che disciplinano l'assunzione di impegni di spesa.

La giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sezione V, 29 dicembre 2009, n. 8953) ha precisato che il procedimento di cui all'articolo 194 Tuel, rispondendo all'interesse pubblico alla regolarità della gestione finanziaria dell'Ente locale, è diretto esclusivamente a sanare irregolarità di tipo contabile e non può sopperire alla mancanza di un'obbligazione validamente assunta dall'Ente locale. Per i giudici di legittimità i debiti

fuori bilancio sono quelli per i quali non esiste copertura e per i quali la pubblica Amministrazione è tenuta al pagamento in virtù di obbligazioni giuridicamente perfezionate. Il riconoscimento di un debito fuori bilancio costituisce un procedimento discrezionale che consente all'Ente locale di far salvi, nel proprio interesse, gli obblighi in precedenza assunti tramite specifica obbligazione, ancorché sprovvista di copertura contabile, senza introdurre una sanatoria per i contratti nulli o, comunque, invalidi, come quelli conclusi senza il rispetto della forma scritta "*ad substantiam*". E senza apportare una deroga al regime di inammissibilità dell'azione di indebito arricchimento, di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, articolo 23, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile, n. 144, atteso che detto riconoscimento è sovranamente operato dalla pubblica Amministrazione nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente locale stesso, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

L'articolo 194 elenca in maniera tassativa (c.d. *numerus clausus*) e non suscettibile di estensione la tipologia dei debiti fuori bilancio, per i quali è possibile, in mancanza di regolare impegno contabile di spesa e che, a determinate condizioni ed entro i precisi limiti di cui all'art.194 TUEL, possono essere oggetto di riconoscimento di legittimità e successivo pagamento, per ricondurle all'interno del bilancio secondo il principio dell'universalità del bilancio a tenore del quale tutte le entrate e tutte le spese devono essere riportate in bilancio non essendo ammessa una gestione extra bilancio, derivanti da:

1. sentenze esecutive comprese quelle immediatamente esecutive;
2. copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
3. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile (artt. 2447 e 2482-ter del codice civile) o da disposizioni previste dal decreto legislativo n. 175/2016 e s.m.i.;
4. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
5. acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191 del Tuel n. 267/2000, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente locale, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Dal quadro normativo e giurisprudenziale emerge che le problematiche inerenti alle passività pregresse non si risolvono con il riconoscimento di cui all'articolo 194, che contrasterebbe con i principi di contabilità pubblica, ma con l'iscrizione del relativo importo in bilancio, costituendo debiti la cui competenza finanziaria è riferibile all'esercizio di loro manifestazione. Il procedimento segue l'ordinaria procedura di spesa - integrazione dell'impegno - (articolo 191 Tuel), accompagnata dall'eventuale variazione di bilancio necessaria a reperire le risorse ove queste siano insufficienti (articolo 193 Tuel).

Alla luce delle suddette indicazioni normative e interpretative, sarà l'Ente, sulla base degli elementi contabili circostanziati in suo possesso, a individuare la disciplina applicabile al prospettato caso concreto, in materia di maggiori spese per la notifica dei verbali al cds.

P.Q.M.

nelle considerazioni sopra richiamate è il parere della Sezione.

Così, deliberato in Bari nella camera di consiglio del 29 luglio 2024.

Il Magistrato relatore
F.to Antonio Arnò

La Presidente
F.to Cinzia Barisano

Depositata il 30 luglio 2024

Il Direttore della segreteria
F.to Salvatore SABATO